



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

Circolare n° 7 RG

Roma, 27 gennaio 2022

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

LORO SEDI

OGGETTO: Igiene dei mangimi, degli alimenti e benessere animale – entrata in vigore del D. Lgs. 2 febbraio 2021 n. 32.

In relazione ai regolamenti comunitari sull'igiene degli alimenti (852/2004) e dei mangimi (152/2005), il successivo regolamento 625 del 2017 ha stabilito criteri univoci per l'adeguamento delle norme dei paesi membri dell'Unione europea.

A questi provvedimenti di emanazione comunitaria ha fatto seguito il decreto legislativo n. 32 del 2021, che ha cambiato il sistema per il finanziamento dei controlli ufficiali che le varie autorità competenti (ministero della Salute e Aziende sanitarie locali) sono tenute a fare sugli operatori in materia di mangimi, di prodotti alimentari e di benessere animale.

Con tale decreto, il processo legislativo iniziato con i due regolamenti del primo decennio del secolo si è ormai pienamente completato: tuttavia l'imminenza delle scadenze e l'oggettiva novità delle norme nazionali avrebbe richiesto quanto meno un'applicazione graduale, se non una proroga, in considerazione dell'attuale emergenza.

La prima scadenza sarebbe lunedì 31 gennaio, data entro la quale le imprese coinvolte nelle attività indicate, avrebbero dovuto comunicare la categoria di appartenenza e richiedere, se del caso, l'applicazione di eventuali esoneri o agevolazioni in tema di pagamento dei contributi dovuti.

Innanzitutto è opportuno definire chi è esonerato da tali obblighi: l'esonero riguarda la produzione primaria di derrate destinate o destinabili alle filiere alimentari e mangimistiche.

L'art. 2 del decreto stabilisce cosa si intende per produzione primaria, cioè la produzione delle derrate derivanti da attività di:

- Coltivazioni permanenti e non permanenti;
- Allevamento da carne, da uova e da latte;
- Caccia, pesca e acquacoltura;
- Raccolta di vegetali spontanei.

Nel silenzio delle amministrazioni interessate sembrano rientrare nella produzione primaria tutte le attività svolte fino alla raccolta e quindi, verosimilmente, anche quelle eseguite per conto terzi, almeno ai fini del decreto in oggetto.

Sono inoltre considerate "associate" alla produzione primaria le seguenti operazioni:

1. il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, purché questa non ne alteri la natura (per esempio, l'essiccazione);
2. il trasporto di animali vivi, se rientra accessorio all'allevamento;



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

3. il trasporto di prodotti di origine vegetale, cacciagione o pescato, per la consegna degli stessi dal luogo di produzione a quello in cui avviene la trasformazione.

In tutti gli altri casi si rientra nell'ambito del provvedimento, come ad esempio nel caso della molitura delle olive, della molitura dei cereali (alimentari e non), della panificazione o di altre attività di trasformazione.

Per quanto le norme siano leggermente differenti, quando la trasformazione riguarda in prevalenza prodotti propri (dell'azienda agricola) la lavorazione rimane "connessa" alla produzione primaria ed è quindi esente da ogni obbligo.

In tutti gli altri casi l'impresa è tenuta a corrispondere una "tariffa", appositamente determinata e proporzionata a quella che potrebbe essere l'attività di controllo a cui è assoggettata, con un minimo a forfait (si parte da 200 euro) in relazione all'indice di rischio.

Anche qui manca però un profilo di rischio predeterminato e si presume che il versamento del contributo dovrà essere, in prima istanza, pari al minimo edittale previsto dalle tabelle contenute negli allegati al decreto.

In sede di prima istanza è inoltre obbligatorio presentare un'autodichiarazione contenente le informazioni relative all'azienda, sia che questa si sia già registrata come operatore (alimentare o mangimistico) sia – a quanto sembra – se l'azienda deve ritenersi esonerata, indicando in tal caso il motivo dell'esonero.

La scadenza del 31 gennaio è imminente e mancano allo stato attuale precise istruzioni da parte del ministero: è in corso un'azione di lobby da parte di tutte le rappresentanze coinvolte a vario titolo per differire i termini almeno fino all'emanazione dei necessari chiarimenti.

Si allega ad ogni buon conto la dichiarazione sostitutiva (mod. 6) per consentire alle imprese interessate di rispettare il dettato della norma; benché sul territorio nazionale, alcune ASL si siano già mosse, l'invio del documento è necessario per le aziende che vi sono soggette.

Ma, considerate le ipotesi indicate nel modello 6, è certamente consigliabile la compilazione anche da parte delle aziende che potrebbero ritenersi escluse, per motivare le relative condizioni.

Secondo l'art. 17, comma 2, nel caso in cui si omettesse di trasmettere l'autodichiarazione, l'Azienda sanitaria locale dovrebbe applicare, per ogni anno, la tariffa in misura forfetaria.

Restano tuttavia aperti vari interrogativi, anche se appare certo che alle attività non soggette al pagamento del contributo non si possa applicare la tariffa in caso di omessa dichiarazione.

Chi invece vi fosse tenuto riceverà dalla ASL una formale richiesta di pagamento entro il prossimo 31 marzo: si noti che tutte queste scadenze ricadono all'interno del periodo di emergenza sanitaria, periodo nel quale risultano essere stati sospesi innumerevoli altri adempimenti.

Ci si riserva pertanto di tornare sull'argomento non appena si registreranno ulteriori sviluppi.

Cordiali saluti.

AREA TECNICA
(Dot. Roberto Guidotti)

Allegato: autodichiarazione modello 6 All. 4